



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 32 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2021.

L'anno **duemilaventidue**, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **19:10** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata il Consiglio comunale, composto dai signori:

		ASSENTI	
		GIUSTIFIC.	INGIUSTIFIC.
Sandri Clelia	Sindaco		
Berti Giulia	Consigliere	X	
Bragagna Mauro	Consigliere		
Degasperi Mariano	Consigliere		
Faustini Rosanna	Consigliere		
Filippi Ettore	Consigliere		
Filippi Vigilio	Consigliere		
Filippo Cosima Luigia	Consigliere		
Monreal Dolores del Carmen	Consigliere		
Olimpo Francesco	Consigliere		
Pedroni Gabriella	Consigliere		
Pellegrini Chiara	Consigliere	X	
Puccio Pietro	Consigliere	X	
Recchia Andrea	Consigliere		
Ress Daniele	Consigliere		
Tabarelli Samuel	Consigliere		
Trapin Marco Emilio	Consigliere		
Ziglio Alessandro	Consigliere		

Assiste il Segretario comunale signora: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, **la sig.ra Rosanna Faustini** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: Revisione periodica e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2021.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse.

In base all'art. 24, co. 1, del DLgs 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica era chiamata a effettuare, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Si ricorda la LR n.13 del 19.10.2016 con cui il Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha istituito la fusione del Comune di Faedo per aggregazione al Comune di San Michele all'Adige con decorrenza 1 gennaio 2020 e si procede quindi all'elencazione degli atti assunti in merito all'oggetto separatamente dalle due Amministrazioni fino al 31.12.2019.

Una volta operata la ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Si richiamano l'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e l'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm., ai sensi dei quali gli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 DLgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, LP 29 dicembre 2016, n. 19).

Si richiamano le seguenti delibere:

- n. 18 di data 26 settembre 2017 del Consiglio comunale di San Michele all'Adige con cui è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute del Comune alla data del 31 dicembre 2016, dando atto che a seguito di tale ricognizione non sussistevano ragioni per dismettere le partecipazioni né per razionalizzarle.
- n. 13 di data 27 settembre 2017 del Consiglio Comunale di Faedo con cui è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute del Comune alla data del 31 dicembre 2016, dando atto che a seguito di tale ricognizione non sussistevano ragioni per dismettere le partecipazioni né per razionalizzarle.
- n. 32 di data 27 dicembre 2018 del Consiglio comunale di San Michele all'Adige, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2017 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria.
- n. 23 di data 19 dicembre 2018 del Consiglio comunale di Faedo, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2017 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria.
- n. 29 di data 16 dicembre 2019 del Consiglio comunale di San Michele all'Adige, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2018 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria.
- n. 19 di data 17 dicembre 2019 del Consiglio comunale di Faedo, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2018 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria.

- n. 21 di data 29 dicembre 2020 del Consiglio comunale di San Michele all'Adige, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Faedo alla data del 31.12.2019 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria;
- n. 22 di data 29 dicembre 2020 del Consiglio comunale di San Michele all'Adige, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di San Michele all'Adige alla data del 31.12.2019 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria;
- n. 31 di data 15 dicembre 2021 del Consiglio comunale di San Michele all'Adige, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di San Michele all'Adige alla data del 31.12.2020 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria.

Richiamata la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini, ns. prot. 10815 di data 14 novembre 2022, con la quale è stato confermato che la ricognizione ordinaria delle partecipazioni, alla luce della normativa provinciale, assumendo cadenza triennale, ha carattere facoltativo per l'esercizio 2022.

Ravvisata tuttavia l'opportunità di effettuare la revisione periodica ed il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di San Michele all'Adige al 31 dicembre 2021.

Richiamata altresì la circolare del Consorzio dei Comuni, ns. prot. 11196 di data 24 novembre 2022, con la quale si sono trasmessi i dati relativi alle società di sistema.

Dato atto che nel provvedimento di ricognizione, di competenza del Consiglio comunale, vanno considerate esclusivamente le partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 co. 1 lett. l) d.lgs. n. 175/2016, detenute in forma diretta ovvero indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica. Non sono prese in considerazione le partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'Ente locale.

Visto che in data 8 novembre 2022 il Ministero dell'Economia e Finanze ha reso contestualmente noti, attraverso pubblicazione sul Portale Tesoro, i modelli di raccolta dei dati, funzionali alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. n. 175/2016) ed al censimento annuale delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 d.l. n. 90/2014).

Ritenuto necessario elencare nello specifico le partecipazioni dirette e indirette del Comune di San Michele al 31.12.2021 come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione.

Viste le schede di dettaglio delle singole partecipate sopra menzionate e depositate agli atti.

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Ritenuto opportuno proporre la conferma dei dati contenuti nel richiamato piano operativo e di mantenere la situazione attuale delle partecipazioni possedute dal Comune, in quanto le medesime soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata.

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 239 del T.U.E.L., non risulta necessario il parere del Revisore, in quanto non risulta alcuna operazione di razionalizzazione, alienazione, liquidazione o altra attività comportante la modifica della gestione del servizio.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. 1/2005;
- la L.P. 27/2010;
- il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009)
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisiti i seguenti pareri:

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Segretario comunale – Annamaria Quaglia”

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher”

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori.

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021 dal Comune di San Michele all’Adige direttamente e indirettamente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dell’art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell’art. 24 comma 4 della L.P. 19/2016, come da schede depositate agli atti e come risultante dall’allegato A al presente provvedimento.
2. Di dare atto che la presente deliberazione non individua un programma di razionalizzazione societaria, confermando il contenuto dei precedenti provvedimenti consiliari in materia citati in premessa.
3. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate del Comune.
4. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 17 del D.L. 90/2014, dell’art. 21 del D.Lgs. 100/2017 e dell’art. 15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l’applicativo Partecipazione del Portale Tesoro, con le modalità indicate nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
5. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione Consiglio comunale nr. 32 dd. 20.12.2022.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rosanna Faustini
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **23.12.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.